

Deliberazione 5 maggio 2011 - EEN 4/11

Approvazione in tema di certificati bianchi di tre nuove schede tecniche per la quantificazione dei risparmi energetici relativi alla realizzazione di sistemi ad alta efficienza per l'illuminazione di gallerie autostradali ed extraurbane principali, alla realizzazione di nuovi sistemi di illuminazione ad alta efficienza ed all'installazione di corpi illuminanti ad alta efficienza in sistemi di illuminazione esistenti per strade destinate al traffico motorizzato, conseguente adeguamento della scheda tecnica n. 17* e revoca della scheda tecnica n. 18*

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 maggio 2011

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e s.m.i. (di seguito: D.Lgs. n. 115/08) e, in particolare, l'articolo 30;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: D.Lgs n. 28/11);
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante “*Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*” ed il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante “*Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*” come successivamente modificati e integrati (di seguito: decreti ministeriali 20 luglio 2004 oppure decreti ministeriali elettrico e gas);
- il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 recante “*Revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004*”;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 settembre 2003, n. 103/03, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: Linee guida);
- la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2005, n. 70/05, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 70/05);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, EEN 3/08;
- la Segnalazione dell'Autorità al Parlamento e al Governo 14 gennaio 2011, PAS 1/11, in merito allo schema di decreto legislativo recante “Attuazione della Direttiva

2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;

- il *Quinto Rapporto Annuale dell'Autorità sul meccanismo dei titoli di efficienza energetica* pubblicato in data 23 marzo 2011, PAS 7/11 (di seguito: PAS 7/11);
- il *Primo Rapporto Statistico Intermedio dell'Autorità sull'anno d'obbligo 2010 del meccanismo dei titoli di efficienza energetica* pubblicato in data 21 aprile 2011, PAS 9/11 (di seguito: PAS 9/11);
- la Memoria dell'Autorità per l'Audizione presso la X Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei Deputati in ordine allo schema di Decreto Legislativo recante attuazione delle Direttive Europee 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale (di seguito: Memoria sul Terzo Pacchetto);
- il documento per la consultazione 7 luglio 2010, DCO 22/10, recante “*Proposte di nuove schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria relativi agli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e s.m.i.*” (di seguito: documento per la consultazione DCO 22/10);
- il documento per la consultazione 1 dicembre 2010, DCO 44/10, recante “*Proposte di nuove schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria relativi agli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e s.m.i.*” (di seguito: documento per la consultazione DCO 44/10);
- le osservazioni e i commenti al documento per la consultazione DCO 22/10 ed al documento per la consultazione DCO 44/10 ricevuti dall'Autorità.

Considerato che:

- l'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale elettrico e l'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale gas stabiliscono che, ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui rispettivamente al comma 2 del medesimo articolo del decreto ministeriale elettrico e dell'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale gas, sono validi esclusivamente i progetti predisposti, valutati e certificati secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 6, degli stessi decreti;
- l'articolo 3, comma 1, delle Linee guida dispone che ai fini della valutazione dei risparmi conseguibili attraverso gli interventi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 si distinguono metodi di valutazione standardizzata, metodi di valutazione analitica e metodi di valutazione a consuntivo;
- l'articolo 4, commi 1 e 2, e l'articolo 5, commi 1 e 2, delle Linee guida dispongono rispettivamente che i parametri per la valutazione standardizzata e per la valutazione analitica vengono definiti dall'Autorità, per ogni tipologia di intervento, mediante schede tecniche per la quantificazione dei risparmi, pubblicate a seguito di consultazione dei soggetti interessati (nel seguito: schede tecniche);
- le schede tecniche standardizzate ed analitiche sono state introdotte dall'Autorità con le Linee guida, con l'obiettivo di facilitare l'attuazione del meccanismo dei titoli di efficienza energetica attraverso la semplificazione delle procedure per la quantificazione dei risparmi energetici conseguiti da alcune tipologie di intervento;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 2, delle Linee guida le schede tecniche standardizzate ed analitiche devono essere obbligatoriamente applicate ai progetti costituiti da interventi oggetto delle schede stesse;

- prima dell'adozione del D.Lgs n. 28/11 nel corso del 2010 l'Autorità ha pubblicato due documenti di consultazione contenenti proposte in materia di nuove schede tecniche relative, tra l'altro, ad interventi di risparmio energetico sugli usi di illuminazione delle gallerie autostradali ed extraurbane principali e di illuminazione per strade destinate al traffico motorizzato;
- le proposte di cui al precedente alinea sono state sviluppate a partire da contributi presentati ed inviati all'Autorità da operatori che sono interessati all'utilizzo delle suddette schede tecniche per semplificare l'accesso ai titoli di efficienza energetica e che, dunque, l'approvazione delle schede tecniche di cui al presente provvedimento consentirebbe a questi ed altri operatori di accedere in tempi brevi al meccanismo, promuovendo in tal modo lo sviluppo di nuovi interventi e il conseguimento degli obiettivi già fissati dal Governo per i prossimi anni;
- in particolare:
 - a. con le proposte avanzate nel documento per la consultazione DCO 22/10 l'Autorità ha inteso verificare se e come fosse opportuno aggiornare le attuali schede tecniche n. 17* e n. 18*, approvate dall'Autorità con deliberazione n. 70/05 e recanti, rispettivamente, *“Installazione di regolatori di flusso luminoso per lampade a vapori di mercurio e lampade a vapori di sodio ad alta pressione negli impianti adibiti ad illuminazione esterna”* e *“Sostituzione di lampade a vapori di mercurio con lampade a vapori di sodio ad alta pressione negli impianti di Pubblica Illuminazione”*, illustrando nel contempo i fondamenti di un nuovo approccio metodologico per la quantificazione semplificata dei risparmi energetici conseguibili con interventi sugli usi di Illuminazione pubblica;
 - b. con il documento per la consultazione DCO 44/10 l'Autorità ha avanzato, tra l'altro, una proposta di nuova scheda tecnica standardizzata inerente la realizzazione di sistemi ad alta efficienza per l'illuminazione delle gallerie autostradali ed extraurbane principali e, alla luce dei commenti e delle osservazioni ricevuti nell'ambito della consultazione di cui al citato documento DCO 22/10, due ulteriori schede tecniche standardizzate inerenti la realizzazione di nuovi sistemi di illuminazione ad alta efficienza per strade destinate al traffico motorizzato e l'installazione di corpi illuminanti ad alta efficienza in sistemi di illuminazione esistenti per strade destinate al traffico motorizzato.

Considerato, in particolare, che:

- la proposta di scheda tecnica standardizzata inerente la realizzazione di sistemi ad alta efficienza per l'illuminazione delle gallerie autostradali ed extraurbane principali, presentata con il documento per la consultazione DCO 44/10 e indicata con il n. 28, è caratterizzata dai seguenti aspetti:
 - a. applicabilità ai soli impianti di illuminazione “permanenti” delle gallerie asservite al traffico veicolare delle autostrade e delle strade extraurbane principali;
 - b. applicabilità a tutte le nuove gallerie ed alle gallerie esistenti nel caso in cui i sistemi pre-esistenti siano basati su sorgenti luminose a mercurio o a sodio ad alta pressione e, comunque, nel caso di installazione di nuove lampade caratterizzate da un'efficienza minima complessiva del sistema lampada più ottica e ausiliari;

- c. requisiti di progetto coerenti con la legislazione e la normativa tecnica disponibile;
- d. definizione della *baseline* in funzione dei consumi di un impianto di illuminazione dotato di lampade a vapori di sodio, progettato in modo da soddisfare i requisiti illuminotecnici richiesti dalla normativa applicabile al tipo di gallerie in esame;
- e. procedura per il calcolo del risparmio di energia primaria basata sulla potenza elettrica assorbita risultante in sede di collaudo dell'impianto e sulle stesse ipotesi sui tempi di accensione adottate nel caso *baseline*;
- con riferimento a quanto sopra, le osservazioni e i commenti ricevuti dall'Autorità hanno evidenziato che:
 - a. tutti gli operatori condividono le proposte dell'Autorità con riferimento all'approccio generale e alle considerazioni sull'addizionalità dei risparmi, sui requisiti di progetto, sulla procedura per il calcolo del risparmio di energia primaria e sulla normativa di riferimento;
 - b. con riferimento ai requisiti di prodotto, un operatore ritiene limitante la definizione del solo valore di efficienza minima del sistema lampada con la motivazione che alcuni regolamenti tecnici riportano i valori di rendimento della sola lampada, mentre gli altri operatori condividono la proposta dell'Autorità;
 - c. con riferimento alla documentazione da trasmettere o da conservare, due operatori non ritengono opportuna l'inclusione delle fatture di acquisto degli apparecchi, mentre il terzo ritiene in generale preferibile la conservazione della documentazione necessaria anziché la sua trasmissione.

Considerato inoltre che:

- la proposta metodologica per la predisposizione di schede tecniche di tipo standardizzato relative alla realizzazione di sistemi ad alta efficienza per l'illuminazione di strade destinate al traffico motorizzato, presentata con il documento per la consultazione DCO 22/10, era caratterizzata dai seguenti aspetti:
 - a. valutazione complessiva della riduzione dei consumi conseguibile grazie all'adozione contemporanea sia di diverse tipologie d'intervento, quali ad esempio l'utilizzo di sorgenti e di corpi illuminanti di ultima generazione, sia di ipotesi progettuali innovative, quale la riduzione dei requisiti illuminotecnici in presenza di sorgenti luminose ad alta resa cromatica;
 - b. ampliamento del campo di applicabilità delle attuali schede tecniche n. 17* e n. 18*, al fine di includervi anche i casi di nuove realizzazioni e quelli di ristrutturazioni complete, con installazione di nuovi corpi illuminanti e modifica nella palificazione;
- con riferimento a quanto sopra, le osservazioni e i commenti ricevuti dall'Autorità in merito al documento di consultazione DCO 22/10 hanno evidenziato che:
 - a. in generale gli operatori condividono quanto proposto in termini di ampliamento dei campi di applicabilità delle schede tecniche esistenti e quanto proposto in merito all'opportunità di considerare, per quanto riguarda il retrofit su impianti esistenti, eventuali interventi ulteriori rispetto alla sola sostituzione delle lampade a vapori di mercurio con lampade a vapori di sodio alta pressione;
 - b. per quanto riguarda la categoria illuminotecnica da adottare per il progetto, alcuni operatori hanno proposto considerazioni sull'indice di resa cromatica e

- uno di essi, in particolare, ha espresso perplessità sul fatto che sia possibile ottenere la riduzione di una categoria illuminotecnica (e quindi dei requisiti di illuminamento) per strade illuminate con lampade aventi un indice di resa cromatica maggiore del valore indicato dalla norma UNI 11248;
- c. con riferimento alla formulazione generale proposta per la procedura di calcolo dei risparmi energetici, alcuni operatori hanno segnalato una generale esigenza di semplificazione;
 - d. alcuni operatori condividono quanto proposto in merito alla gestione dei casi in presenza di regolatori di flusso e di aggiornamento della attuale scheda tecnica n. 17*;
- conseguentemente, la successiva proposta di scheda tecnica standardizzata presentata con il documento per la consultazione DCO 44/10 ed indicata con il n. 29a è caratterizzata dai seguenti aspetti:
 - a. applicabilità della procedura alla realizzazione di sistemi di illuminazione per strade di nuova costruzione o al rifacimento completo di sistemi di illuminazione per strade esistenti;
 - b. requisiti di prodotto e di progetto coerenti con la legislazione e la normativa tecnica disponibile;
 - c. procedura per il calcolo dei risparmi di energia primaria in funzione dell'unità di superficie di strada illuminata pari alla differenza tra i consumi unitari presunti in assenza dell'intervento (in termini di potenza installata per ogni metro quadrato di strada illuminata ai sensi delle normative) e quelli valutati dopo l'intervento sull'impianto, che consente un'estensione del campo di applicabilità rispetto a quello dell'attuale scheda tecnica n. 18*;
 - d. i consumi successivi all'intervento sono determinati sulla base della potenza elettrica assorbita risultante in sede di collaudo dell'impianto;
 - e. introduzione nella procedura di un coefficiente moltiplicativo che consente di valorizzare i risparmi legati alla presenza eventuale di zone di conflitto nella sede stradale;
 - la proposta di scheda tecnica standardizzata presentata con il documento per la consultazione DCO 44/10 ed indicata con il n. 29b è invece caratterizzata dai seguenti aspetti:
 - a. applicabilità della procedura al semplice retrofit di sistemi di illuminazione per strade esistenti a vapori di mercurio o caratterizzati da un'efficienza luminosa inferiore con sola installazione di nuovi corpi illuminanti;
 - b. requisiti di prodotto coerenti con la legislazione e la normativa tecnica disponibile;
 - c. procedura semplificata che prescinde dall'esito del collaudo e valuta i risparmi di energia primaria in funzione del tipo di strada e della presenza o meno di un regolatore di flusso luminoso sull'impianto pre-esistente;
 - con riferimento alle suddette proposte di schede tecniche n. 29a e n. 29b avanzate nel documento per la consultazione DCO 44/10, le osservazioni ed i commenti ricevuti dall'Autorità hanno evidenziato che:
 - a. la maggioranza degli operatori condivide l'approccio proposto e le finalità di revisione delle attuali schede tecniche;
 - b. in merito alla proposta di declassamento legato al colore della luce bianca e alla proposta di adottare quanto previsto dalla norma UNI 11248 un operatore

- condivide la scelta mentre un secondo operatore segnala che il termine della revisione di tale norma possa essere ormai prossimo;
- c. con riferimento al campo di applicazione, un operatore ritiene che sia opportuno prevedere l'estensione del campo di applicazione della scheda anche alle lampade a ioduri metallici mentre altri condividono, in particolare, la possibilità di valorizzare anche i sistemi a led;
 - d. per quanto riguarda i requisiti di prodotto, un operatore ritiene che i valori di efficienza minima del corpo illuminante possano essere innalzati rispetto a quanto proposto mentre un altro sostiene che siano, in alcuni casi, eccessivamente alti;
 - e. con riferimento ai requisiti di progetto, un operatore ritiene che possa essere contemplata la verifica dei requisiti illuminotecnici anche attraverso l'aiuto di software nonché tramite altre approssimazioni e propone alcune variazioni ai contenuti della documentazione da trasmettere o conservare;
 - f. un operatore propone di tenere conto anche della normativa locale;
 - g. per quanto riguarda la procedura per il calcolo del risparmio di energia primaria, alcuni operatori esprimono generali perplessità sull'opportunità di dover ricorrere a dati di collaudo; uno di essi, inoltre, ritiene che i parametri illuminotecnici di cui alla norma UNI 11348 debbano essere considerati come quelli minimi registrati durante l'intera vita utile dell'impianto e che, quindi, i valori di progetto debbano essere più alti in considerazione del possibile decadimento del sistema, mentre altri operatori condividono quanto proposto dall'Autorità su questo aspetto;
 - h. due operatori propongono aggiustamenti alla metodologia per aumentare i consumi di baseline nelle zone di conflitto, ritenendo quanto proposto dall'Autorità eccessivamente conservativo;
 - i. un operatore ritiene invece eccessivamente conservative le assunzioni compiute in merito ai risparmi conseguibili mediante l'installazione di regolatori di flusso;
 - j. infine, per quanto riguarda i valori di risparmio specifico lordo previsti nella procedura semplificata di cui alla scheda tecnica n. 29b, un operatore apprezza l'estensione del campo di applicabilità all'installazione di lampade a led ma ritiene che sarebbero stati più adeguati valori di risparmio specifico maggiori rispetto a quelli proposti e ottenibili con l'installazione di lampade a sodio alta pressione;
- in considerazione di quanto proposto in merito alle nuove schede tecniche n. 29a e n. 29b e di alcune modifiche della normativa tecnica di riferimento in materia di illuminazione pubblica, con il documento per la consultazione DCO 44/10 si è ritenuto opportuno avanzare le seguenti proposte in merito alle attuali schede tecniche n. 17* n. 18*:
 - a. revocare l'attuale scheda tecnica n. 18* secondo le tempistiche previste dalle Linee guida;
 - b. adeguare il campo di applicazione e, dunque, modificare il titolo dell'attuale scheda tecnica n. 17* in "*Installazione di regolatori di flusso luminoso negli impianti adibiti ad illuminazione esterna*" al fine di renderla coerente con quanto proposto per le schede tecniche n. 29a e n. 29b e consentendone un ampliamento del campo di applicabilità, indipendente dalla tipologia di sorgente luminosa utilizzata;

- c. aggiornare i contenuti della normativa tecnica di riferimento dell'attuale scheda tecnica n. 17* al fine di tenere conto degli aggiornamenti intervenuti successivamente alla sua pubblicazione e, in particolare, del ritiro delle norme UNI 10439 e UNI 10671;
- con riferimento a quanto descritto al precedente alinea, un operatore ha segnalato l'opportunità di estendere il campo di applicabilità della scheda n. 17* anche ai regolatori di flusso della singola lampada, mentre un altro operatore ne ha suggerito l'estensione all'alimentatore elettronico provvisto di dimmer.

Considerato infine che:

- lo strumento delle schede tecniche di cui alle Linee guida ha dato un contributo importante al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004;
- gli operatori hanno più volte espresso il gradimento per lo strumento delle schede tecniche di cui al precedente alinea segnalando altresì l'esigenza di aumentarne il numero e l'ambito di applicazione;
- la consultazione sulle proposte di cui al presente provvedimento ha espresso generale condivisione dell'approccio proposto dall'Autorità.

Ritenuto pertanto che:

- lo sviluppo e l'aggiornamento di schede tecniche, effettuato in coerenza con quanto disposto dalle Linee guida e tenuto conto dell'impostazione delle schede tecniche già in vigore al fine di evitare trattamenti discriminatori degli operatori, sia nell'interesse degli stessi operatori e del Paese in quanto, semplificando l'accesso ai certificati bianchi, concorre, insieme agli interventi a consuntivo, a promuovere lo sviluppo di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica negli usi finali e, dunque, il conseguimento al costo minimo degli obiettivi energetico-ambientali fissati dal Governo, come illustrato dall'Autorità, da ultimo, nella PAS 7/11, nella Memoria sul Terzo Pacchetto e nella PAS 9/11.

Ritenuto che sia di conseguenza opportuno:

- approvare la nuova scheda tecnica n. 28 inerente la realizzazione di sistemi ad alta efficienza per l'illuminazione delle gallerie:
 - a. confermando l'approccio proposto in merito al valore di efficienza minima del sistema lampada più ottica e ausiliari, ritenendo che non sussistano difficoltà nella sua valutazione da parte degli operatori;
 - b. introducendo un abbassamento del valore minimo previsto per l'efficienza del sistema lampada più ottica e ausiliari, in considerazione di quanto indicato nelle schede tecniche n. 29a e n. 29b di cui ai successivi alinea;
 - c. accogliendo quanto suggerito in merito all'opportunità di prevedere che la documentazione utile ad attestare il rispetto delle condizioni di applicabilità previste dalla scheda tecnica sia conservata e non trasmessa contestualmente alla richiesta di verifica e certificazione, limitatamente alle fatture di acquisto;
 - d. precisando che le fatture di acquisto possano essere intestate, oltre che direttamente al cliente finale, al soggetto che ha effettuato l'installazione dell'impianto presso il cliente finale, limitatamente al caso in cui esse siano

- accompagnate da ulteriore documento attestante l'avvenuta installazione dell'impianto presso il cliente finale con indicazione del tratto stradale e della galleria;
- approvare la nuova scheda tecnica n. 29a inerente la realizzazione di nuovi sistemi di illuminazione ad alta efficienza per strade destinate al traffico motorizzato:
 - a. evidenziando che l'installazione di lampade a ioduri metallici è già inclusa nel campo di applicazione della scheda e definendo altresì valori di efficienza luminosa massimi degli apparecchi illuminanti sostituiti, validi nel caso di rifacimento di impianti esistenti;
 - b. accogliendo quanto suggerito da un operatore in merito ai requisiti minimi di efficienza luminosa delle lampade e dei sistemi composti dall'apparecchio di illuminazione, ottica inclusa, e dagli ausiliari, abbassandone i valori di riferimento per ciascuna potenza, prevedendone contestualmente anche per una potenza pari a 400W, al fine di consentire l'utilizzo di apparecchi disponibili da un maggior numero di produttori;
 - c. in conseguenza di quanto al precedente alinea, aggiornando la formulazione analitica dell'efficienza luminosa minima in funzione del flusso luminoso;
 - d. ritenendo opportuno inserire tra i requisiti di progetto la sola normativa nazionale;
 - e. non accogliendo quanto suggerito in merito alla possibilità di verifica dei requisiti illuminotecnici ed all'applicazione della procedura di calcolo mediante verifiche differenti dal collaudo, in quanto si ritiene quest'ultimo un requisito imprescindibile per i motivi esposti nel documento per la consultazione DCO 44/10;
 - f. non accogliendo quanto suggerito in merito all'opportunità di considerare valori di riferimento ai fini del calcolo dei risparmi di energia primaria maggiori di quelli indicati dalla norma UNI 11248 al fine di tenere conto del possibile decadimento delle prestazioni nell'arco della vita utile degli interventi, in considerazione dell'eterogeneità dei commenti ricevuti su quest'aspetto;
 - g. non accogliendo quanto proposto in merito a quanto suggerito in merito ai consumi di baseline nelle zone di conflitto, in quanto si ritiene la maggiorazione già prevista dall'Autorità adeguata e funzionale ad ampliare il campo di applicazione della procedura rispetto a quanto previsto dal documento per la consultazione DCO 22/10;
 - approvare la nuova scheda tecnica n. 29b inerente l'installazione di corpi illuminanti ad alta efficienza in sistemi di illuminazione esistenti per strade destinate al traffico motorizzato, in considerazione di quanto già indicato in merito alla scheda tecnica n. 29a e ritenendo adeguati i valori di risparmio specifico ottenibili previsti dall'Autorità e le assunzioni in merito all'uso dei regolatori di flusso;
 - adeguare conseguentemente l'attuale scheda tecnica n. 17*, provvedendo in particolare ad ampliarne il campo di applicazione e, dunque, modificandone il titolo in *“Installazione di regolatori di flusso luminoso negli impianti adibiti ad illuminazione esterna”* e ad adeguarne la normativa tecnica di riferimento, al fine di tenere conto delle modifiche normative nel frattempo intercorse e di quanto approvato in merito alle schede tecniche n. 29a e n. 29b;
 - revocare conseguentemente l'attuale scheda tecnica n. 18*, di cui le schede tecniche n. 29a e n. 29b costituiscono una riformulazione che ne consente l'ampliamento del campo di applicabilità.

Ritenuto che:

- sebbene le nuove schede tecniche n. 29a e n. 29b abbiano un ambito di applicazione notevolmente più ampio rispetto a quello della scheda tecnica n. 18*, tenuto conto delle loro notevoli differenze di impostazione metodologica, in via eccezionale sia opportuno prevedere che fino all'entrata in vigore della revoca della scheda tecnica n. 18*, gli operatori possano presentare, per i medesimi impianti o per parti dello stesso impianto, richieste di verifica e certificazione basate, alternativamente, sulla scheda tecnica n. 18* o sulle schede tecniche n. 29a e n. 29b;
- gli interventi oggetto delle nuove schede tecniche di cui al presente provvedimento (n. 28, n. 29a e n. 29b) e quelli oggetto della scheda tecnica n. 17* come risultante dal conseguente adeguamento disposto dal presente provvedimento possano essere rendicontati a partire dal 18 luglio 2011, in considerazione dei tempi tecnici necessari per sviluppare e rendere disponibili *on-line* le relative schede di rendicontazione

DELIBERA

1. di approvare le nuove schede tecniche n. 28, n. 29a e n. 29b per la quantificazione dei risparmi di energia primaria relativi ad interventi di cui all'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 riportate in allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (*Allegati A, B e C*);
2. di prevedere che gli interventi oggetto delle schede tecniche di cui al precedente punto 1 possano essere rendicontati a partire dal 18 luglio 2011;
3. di approvare l'adeguamento della scheda tecnica n. 17* mediante l'ampliamento del suo ambito di applicazione e, dunque, la modifica del suo titolo in "*Installazione di regolatori di flusso luminoso negli impianti adibiti ad illuminazione esterna*" e l'adeguamento della normativa tecnica di riferimento;
4. di prevedere che gli adeguamenti di cui al precedente punto 3 entrino in vigore con la medesima tempistica prevista dal precedente punto 2;
5. di approvare la revoca della scheda tecnica n. 18* che entrerà in vigore secondo le tempistiche previste all'articolo 4, comma 3, della deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

5 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni